



Titolo

Premio di formazione tecnica – premio di tesseramento – regime giustiziale – differenze - rinvio operato dall'art. 99, comma quarto, all'art. 96, comma 3, delle NOIF - interpretazione

Descrizione

Il “premio di formazione tecnica” previsto dall'art. 99 delle NOIF (già “premio di addestramento e formazione tecnica” secondo la definizione della precedente versione delle NOIF) è assoggettato ad una disciplina giustiziale “ordinaria” secondo il seguente schema normativo: l'art. 90, comma 1, lett. b), del Codice di giustizia sportiva prevede che la Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale svolga le funzioni di giudice di primo grado in ordine alle controversie concernenti il “premio di addestramento e formazione tecnica” di cui all'art. 99 delle NOIF (ora: “premio di formazione tecnica”); conseguentemente l'art. 91 del Codice, al comma 3, delinea il procedimento relativo alle contestazioni riguardanti le «controversie di cui all'art. 90, comma 1, lett. b)» e cioè al “premio di addestramento e formazione tecnica”, prevedendo lo strumento del «ricorso» proponibile entro trenta giorni dalla comunicazione della Commissione premi. Il “premio di tesseramento” di cui all'art. 96 delle NOIF (già “premio di preparazione”) è assoggettato a un ben diverso e peculiare regime giustiziale; l'art. 96, comma terzo, delle NOIF prevede che la possibilità di presentare ricorso in primo grado alla Commissione premi, nel rispetto delle regole del contraddittorio e l'impugnazione “in ultima istanza” avanti il Tribunale federale a livello nazionale – Sezione vertenze economiche; l'art. 90 del Codice, al comma 2, lett. a), prevede che il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione vertenze economiche, giudica “in ultima istanza” in ordine alle controversie concernenti il “premio di preparazione” di cui all'art. 96, comma 3, delle NOIF (oggi “premio di tesseramento”); coerentemente, l'art. 91, comma 4, del Codice delinea il relativo procedimento giustiziale innanzi al Tribunale federale a livello nazionale: “Il procedimento in ultima istanza è instaurato con reclamo che deve essere proposto, senza essere preannunciato e con le modalità di cui all'art. 53, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata. Il reclamo deve essere notificato alle controparti con le medesime modalità. Esso deve contenere la specifica enunciazione dei motivi di doglianza.”. Dalle disposizioni richiamate emerge che, nella determinazione e liquidazione del “premio di tesseramento” opera come organo amministrativo-giustiziale mentre il Tribunale federale nazionale - Sezione vertenze economiche è giudice di ultima istanza. Ne risulta un quadro chiaro e coerente nel quale si enuclea un doppio regime procedimentale e processuale: per quanto riguarda il “premio di formazione tecnica” la Commissione premi agisce come organo amministrativo e non giustiziale e il Tribunale federale - Sezione vertenze economiche è organo di giustizia di primo grado (al quale ci si può rivolgere nel termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione) e la Corte federale d'appello è organo di seconda e ultima istanza; per quanto riguarda il “premio di tesseramento”, la Commissione premi agisce come organo amministrativo-giustiziale, secondo un rito nel quale va integrato il contraddittorio e l'appello, proponibile nel breve termine di sette giorni, vede il Tribunale federale - Sezione vertenze economiche come giudice di seconda e ultima istanza. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile ad una fattispecie riguardante il “premio di formazione tecnica” il disposto dell'articolo 96, comma terzo, delle NOIF, che concerne, invece, il “premio di tesseramento”. La formulazione letterale dell'art. 99, quarto comma, delle NOIF potrebbe dar luogo a qualche incertezza là dove, dopo aver statuito – senza esitazioni - che le controversie in ordine al pagamento del premio di formazione tecnica sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – Sezione vertenze economiche, dispone poi che “Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione premi, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma terzo NOIF». Ma tale ultima previsione normativa - allorché richiama la procedura di cui all'art. 96, terzo comma, delle NOIF che concerne la diversa procedura da seguire per il “premio di tesseramento” - risulta essere del tutto contraddittoria rispetto all'assetto chiaro e definito. E ciò in quanto non può non apparire profondamente incoerente con l'intero sistema delineato, che distingue chiaramente e nettamente il regime giustiziale dei due premi (“premio di formazione tecnica” e “premio di tesseramento”) sotto il profilo dei presupposti, dell'organo giustiziale competente e della procedura da seguire, applicare al procedimento giustiziale previsto per il primo premio, le disposizioni procedurali – peraltro peculiari – previste per il secondo. Sistema che si fonda su previsioni contenute nel Codice di giustizia sportiva, oltre che nelle NOIF. E' ipotizzabile che tale antinomia – da cui deriverebbe un'inaccettabile commistione procedurale tra istituti diversi - consegua da incertezze nel drafting delle NOIF, conseguente ad un affastellarsi di modifiche normative (verosimilmente connesse a un difetto di coordinamento tra le varie novelle), anche di provenienza statale. Di talché l'interprete ha il dovere di ricondurle ad unità. In tal caso si impone, dunque, una interpretazione adeguatrice del richiamo sopra detto, contenuto nell'art. 99, quarto comma, delle NOIF, al fine di delineare un sistema normativo coerente e privo di contraddizioni. Interpretazione che deve spingersi oltre i confini semantici della disposizione, poiché ciò è richiesto

da esigenze di razionalità e coerenza sistematica della normativa: principio della prevalenza del criterio logico sul criterio letterale. Tale principio, di già invocabile in generale nell'interpretazione e applicazione della legge (art. 12 delle disposizioni preliminari al C.C.), è applicabile a maggior ragione nei confronti delle NOIF e dei codici di autodisciplina sportiva, in considerazione del maggior livello di flessibilità della regolamentazione in questione e dell'invocabilità, sia pure traslata, degli ulteriori criteri logici previsti per l'interpretazione del contratto (in particolare, art. 1362 e 1363 c.c.). Dal quadro che emerge dalle disposizioni come sopra richiamate, il rinvio operato dall'art. 99, comma quarto, all'art. 96, comma 3, delle NOIF va inteso nel senso che la disposizione si limita a fare salvo l'ulteriore e diverso procedimento da questa seconda disposizione previsto per casi eventualmente diversi dal procedimento di liquidazione ed eventuale contestazione del premio di formazione.)

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 109/CFA/2024-2025/A

Presidente

Torsello

Relatore

Mauceri

Riferimenti normativi

art. 99 NOIF; art. 90, comma 1, lett. b), CGS; art. 91, comma 3, CGS; art. 96 NOIF; art. 90, comma 2, lett. a), CGS; art. 91, comma 4, CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0109 CFA del 05 giugno 2025 (Udinese Calcio S.p.A./AC Lonigo ASD)